CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **31**
Del **04/05/2022**

COPIA
Reg. Gen. N. **341**

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ED ENTRATE COMUNALI

OGGETTO : COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di Maggio, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- all'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli enti del comparto determinano annualmente le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 1° aprile 1999) ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina individua due tipologie di risorse:

  1. quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette **"risorse stabili"** (art. 31, comma 2) e come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono ingenti pagamenti stabili e duraturi nel tempo;

  2. quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell' eventualità e variabilità, dette **"risorse variabili"** (art. 31, comma 3) che, pertanto per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariare che abbiano le

caratteristiche tipiche del salario accessorio (e. quindi, provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, incentivi per produttività);

Premesso altresì che:

la costituzione del Fondo di cui all'art. 15 CCNL del 1° aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni, è atto da compiere con periodicità annuale e che l'esatta costituzione del Fondo sottende alla corretta programmazione della spesa per il Personale;

Richiamata:

la determinazione del Servizio Finanziario n. 6 del 03/04/2015 con la quale si è costituito in via definitiva il Fondo per le Risorse Decentrate di cui all'art. 15 CCNL del 1° aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni per l'anno 2014;

Considerato che:

l'articolo 1, comma 456, secondo periodo, della legge n. 147/2013 (cd legge di stabilità 2014), con una modifica all'articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010, stabilisce che: "A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

sulla base di questa disposizione viene consolidato permanentemente il taglio dei fondi per le risorse decentrate operato negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sulla base delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010;

tale disposizione consolida definitivamente le risorse contenute nel fondo di parte stabile del 2014;

tale effetto è molto chiaro nel senso che vengono ripetuti e consolidati i tagli del fondo del 2014, precludendo la possibilità di un loro recupero, quanto meno per il futuro;

che in sostanza si ripropone legislativamente un'operazione per molti aspetti simile alle previsioni del C.c.n.l. 22.1.2004, che unificò e consolidò le voci di parte stabile dei fondi degli anni precedenti;

che pertanto il valore delle risorse di "parte stabile" verrà, dall'anno 2015, raccolto e consolidato in un'unica voce definita " Unico importo consolidato con riduzioni − art. 1, c. 456 L. 147/2013 (L. di stabilità per il 2014);

che tale valore coincide col valore delle risorse stabili definito per l'anno 2014 e sottoposto alle riduzioni di cui all'art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 e precisamente ad **€ 143.954,60**;

che l'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) reintroduce il principio secondo il quale a partire dall'anno 2016 l'ammontare del salario accessorio:

non può essere superiore a quello per il 2015;

va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

che il Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2018 è stato rettificato e definitivamente costituito con determinaziome dell'Ufficio Programmazione economico-finanziaria ed entrate comunali e Personale N. 7 del 25/02/2019;

che l'art. 23 − comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, pubblicato sulla G.U. n. 130 del 07/06/2017 con il quale viene abrogato il comma 236 della legge n. 208/2015 e viene fissato il limite al Fondo del salario accessorio nel valore del Fondo determinato per l'anno 2016;

che il limite al salario accessorio per come sopra descritto deve intendersi quale limite quantitativo

generale, con ciò intendendo che il totale del salario accessorio per ciascun anno successivo al 2016 (cioè sommatoria dei compensi per lavoro straordinario così come risultanti dal Bilancio, entità del Fondo per le Risorse Decentrate, somme previste per le Posizioni Organizzative) non deve superare il totale del salario accessorio dell'anno 2016;

che le verifiche relative a quanto esposto nel precedente periodo sono state effettuate ed il limite risulta rispettato;

che in data 21 maggio 2018 veniva firmato il nuovo CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, il quale introduce all'art. 67 nuove disposizioni riguardanti la Costituzione del Fondo per le Risorse decentrate prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un unico importo consolidato che includa tutte le risorse stabili indicate dall'art. 31 del CCNL 22.01.2004 consolidate nell'unico importo definito dall'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 il quale per effetto della decurtazione consolidata determina un ammontare della parte fissa di **€ 141.912,60**;

che con Determinazione dell'Ufficio Programmazione economico-finanziaria ed entrate comunali e Personale N 44 del 01/07/2020 è stato costituito il Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2020;

Valutato:

che è necessario costituire il Fondo per le risorse Decentrate per l'anno 2022 e che tale compito spetta al Servizio Programmazione economico-finanziaria ed entrate comunali;

che per l'anno 2021 non sono stati rilevati risparmi sull'utilizzo della parte stabile;

che pertanto nessuna somma derivante da “mancato utilizzo fondo anno precedente” può essere inserita in parte variabile del Fondo 2022;

Visto:

che i decreti attuativi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 contengono, tra l'altro, indicazioni in merito agli effetti sul Fondo per la Contrattazione Decentrata per l'anno 2020;

che tali effetti si traducono in un nuovo valore 'soglia' da considerare riguardo al limite del salario accessorio complessivo, e che tale limite è quello relativo al Personale in servizio al 31/12/2018 (laddove D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 fissava tale limite al 31/12/2016);

che il limite di cui al periodo precedente deve intendersi come incidenza media pro capite registrata al 31/12/2018, considerando il Fondo e le somme stanziate per la retribuzione di Posizione e di Risultato delle P.O. e dividendo tale importo per il numero dei dipendenti al 31/12/2018, e che la singola incidenza media pro capite costituisce l'eventuale aumento del Fondo per il 2020 in caso di aumento dei dipendenti in servizio così da mantenere invariata la incidenza stessa, mentre lo stesso Fondo non deve essere ridotto in proporzione nel caso di riduzione del Personale in servizio;

che in ogni caso l'art. 67 comma 7 del CCNL stabilisce l'ammontare risorse destinate al salario accessorio relativo all'annualità 2016 quale limite non superabile anche per l'anno 2022;

che l'ammontare globale come descritto nel precedente periodo è quantificato in € 361.205,43;

che il calcolo per individuare tale limite non deve tenere conto degli incrementi di parte fissa di cui all'art. 67 comma 2 CCNL 21 maggio 2018 in quanto somme interamente coperte dalla Contrattazione Collettiva;

che a tal fine è stato approntato un prospetto dimostrativo del rispetto di tale limite;

DETERMINA

Di costituire la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di costituire:

- il Fondo per le Risorse Decentrate di cui all'art. 15 CCNL 1° aprile 1999 e successive modifiche e integrazioni per l'anno 2018 risultante rispettivamente dagli allegati **A** per la costituzione di parte fissa e variabile e **B** per gli utilizzi relativi alle destinazioni vincolate e storiche (P.E.O. e Indennità di comparto per la quota gravante sul fondo);

Di specificare che:

- l'iscrizione nel bilancio di esercizio 2022 delle somme costituenti il Fondo per le Risorse Decentrate 2022 viene eseguita per come segue:

1. somme per Progressioni Economiche Orizzontali (ex. art. 17, c. 2 lett. b, CCNL 01/04/1999 e CCNL 22/01/2004) di **€ 32.759,95 (comprensive degli importi relativi alla 13° mensilità)** allocate sui capitoli degli Oneri Diretti dei dipendenti dei diversi Servizi;

2. somme per Indennità di Comparto (ex. art. 33, c.4, CCNL 22/01/2004) di **€ 22.175,86** allocate sui capitoli degli Oneri Diretti dei dipendenti dei diversi Servizi;

3. somme residue di **€ 127.232,62** allocate sul Capitolo di spesa 506 “Fondo miglioramento Servizi”.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **04/05/2022**

Il responsabile del Procedimento
f.to DR. ANGELO BAFFA

Il responsabile del Servizio
f.to DR. ANGELO BAFFA

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **04/05/2022**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 341** del: **04/05/2022**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.